

Paolo Pezzino, Università di Pisa

*Le fonti giudiziarie per lo studio della storia contemporanea*<sup>1</sup>

Riferimenti: Paolo Pezzino,

- *Lo storico come consulente*, in *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di Giorgio Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 83-112. ISBN 978-88-6342-415-7.

- *'Experts in truth?': the politics of retribution in Italy and the role of historians*, in "Modern Italy", Volume [15](#), Issue [4](#), August 2010, pp. 349 – 363. ISSN: 1469-9877 (electronic) 1353-2944 (paper)

Cosa hanno di particolare le fonti giudiziarie per lo storico? Il fatto che il lavoro del giudice e quello dello storico si avvicinano, anche se al secondo viene chiesto, di solito, di formulare un giudizio solo sul piano etico. La premessa del giudizio, tuttavia, è un'accurata ricostruzione dei fatti, e alcuni negano che questa rientri nelle possibilità dello storico: così per Simon Schama, nel caso affrontato nel libro citato in nota, di una duplice narrazione della morte di un personaggio storico, "versioni diverse dei fatti competono per imporsi, tanto ai contemporanei quanto ai posteri" (ma, mi vien fatto di chiedere, non è così anche nelle aule del tribunale, dove si confrontano le versioni, di solito opposte, di accusa e difesa?). Egli ritiene quindi che lo storico non possa aspirare al 'vero', tutt'al più vi si può avvicinare nella

---

<sup>1</sup> Intervento presentato al seminario "Dei delitti e delle pene. Conservazione e valorizzazioni delle fonti giudiziarie per la storia contemporanea", organizzato dall'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) e dalla Regione Veneto, Sezione Beni culturali, in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia, nei giorni 6 e 13 ottobre 2014.

consapevolezza “della propria incapacità di ricostruire un mondo scomparso nella sua interezza, per quanto esaustiva e rivelatrice possa essere la documentazione in suo possesso. Certo, egli cerca di cavarsela in altro modo: formula problemi, fornisce spiegazioni su cause e effetti. Ma la certezza delle risposte resta comunque condizionata dalla loro irrimediabile lontananza dall'oggetto”<sup>2</sup>.

Più possibilista Carlo Ginzburg: gli storici che si occupano di vicende giudiziarie conducono “un'indagine per interposta persona - quella dell'inquisitore o del giudice”, nel corso della quale “‘vero’ e ‘verosimile’, ‘prove’ e ‘possibilità’ s'intrecciano, pur rimanendo rigorosamente distinti”<sup>3</sup>. Ritornando successivamente sul tema, Ginzburg ha sostenuto che se giudici e storici hanno entrambi a che fare con “l'accertamento dei fatti e quindi della prova”, i secondi possono supplire alle lacune documentarie ricorrendo al “contesto, inteso come luogo di possibilità storicamente determinate” (ma anche in un tribunale, vorrei rilevare, quello che dà significato ad una prova è il ragionamento indiziario nel quale questa viene inserita, l'equivalente del “contesto” utilizzato dagli storici): ne deriva “un giudizio di compatibilità storica [...] congetture, non fatti accertati. Chi arrivasse a conclusioni diverse negherebbe la dimensione aleatoria e imprevedibile che costituisce una parte importante (anche se non esclusiva) della vita del singolo”<sup>4</sup>. Ciò non gli ha impedito di svolgere, proprio rivolgendosi al “contesto” e con una attenta lettura degli atti, una vera e propria contro inchiesta giudiziaria, nel caso in oggetto (il processo ad Adriano Sofri ed altri militanti di Lotta Continua, accusati di essere mandanti ed esecutori dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi), cioè di utilizzare le proprie competenze e abilità di storico per ribaltare un verdetto di colpevolezza pronunciato da una Corte d'Assise.

---

2 Simon Schama, *Le molte morti del generale Wolfe. Due casi di ambiguità storica*, Milano, Mondadori, 1992 [1991], pp. 260 e 258.

3 Carlo Ginzburg, 1984, *Prove e possibilità*. In margine a "Il ritorno di Martin Guerre" di Natalie Zemon Davis, Postfazione a Natalie Zemon Davis, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984 [1982], pp. 133 e 135.

4 Carlo Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991, pp. 106-108.

Di solito si fa riferimento ad un noto brano di Bloch per sostenere la radicale differenza fra l'atteggiamento del giudice e quello dello storico: “‘A chi la colpa, o il merito?’, dice il giudice. Lo studioso si limita a domandare: ‘perché?’, e accetta che la risposta non sia semplice”. Poco prima di morire fucilato per il suo impegno nella Resistenza a Lione, trovava la forza di scrivere, quasi a conclusione del saggio dedicato a Lucien Febvre, e scritto “come semplice antidoto” ai “peggiori dolori e le peggiori ansietà, personali e collettive”: “Una parola domina e illumina i nostri studi: ‘comprendere’. Non diciamo che il buon storico è senza passioni; ha per lo meno quella di comprendere. Parola, non nascondiamocelo, gravida di difficoltà, ma anche di speranze. Soprattutto, carica di amicizia. Persino nell’azione, noi giudichiamo troppo. E’ così comodo gridare: ‘Alla forza!’. Non comprendiamo mai abbastanza. Colui che differisce da noi – straniero, avversario politico – passa, quasi necessariamente, per un malvagio. Anche per condurre le lotte che si presentano come inevitabili, occorrerebbe un po’ più di intelligenza delle anime; e tanto più per evitarle, quando si è ancora in tempo. La storia, pur che rinunci alle sue false arie di arcangelo, deve aiutarci a guarire da questo difetto. E’ una vasta esperienza delle varietà umane, un luogo di incontro degli uomini. La vita, al pari della scienza, ha tutto da guadagnare da che questo incontro sia fraterno”<sup>5</sup>.

Eppure la contrapposizione fra comprendere e giudicare mi sembra troppo netta: certamente la comprensione è fondamentale anche per esprimere un giudizio, e molti libri di storia sono infarciti di giudizi di tipo etico, sia pure sottintesi. Il vero problema si pone quando il giudizio è avulso, precede o si sostituisce alla comprensione storica. Antoon De Baets ha rilevato che “the line between explaining and judging can be extremely thin. Indeed, when you investigate the causes of a war crime and when you can identify with some certainty the perpetrators of that war crime, then you are already very close to judging. The search for the causes of crimes almost inevitably leads to statements about perpetrator responsibility. Both are closely knit, as John Toews reminded us: «[B]ecause the construction of causal relations is closely tied to the attribution of responsibility for particular acts, it integrates cognitive schemes with systems of ethics». A narrative that asks for the causes of a crime almost automatically leads to the question who was guilty for it and thus to moral judgments – which does not imply that causes and

---

<sup>5</sup> Marc Bloch, *Apologia della storia o mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 1969<sup>2</sup> [1949] pp. 163 e 127.

responsibilities are necessarily identical”<sup>6</sup>. E Todorov ha sottolineato che “l’esistenza umana è impregnata in ogni sua parte di valori e che, di conseguenza, il voler espellere dalle scienze umane ogni legame con i valori è un compito disumano”<sup>7</sup>.

Come si vede le analogie fra il mestiere di storico e quello di giudice attengono sia alla natura del ragionamento indiziario che entrambi utilizzano, sia al fatto che, più spesso di quanto non si ammetta, anche il lavoro dello storico ha a che fare con la giustizia. L’ha sostenuto con grande efficacia Charles Maier. “Scrivere storia e rendere giustizia sono entrambe procedure squisitamente giuridiche per il tentativo di riportare i casi specifici a norme generali considerando le differenze tra l’evento e la regola. Giudicare un comportamento nelle aule di un tribunale o in un contesto storiografico richiede un’analisi caso per caso [...] Moderazione, attendibilità, buon senso, attenzione al contesto e ai limiti dell’azione umana, esperienza di vita, capacità di evocare il particolare e il generale, abilità nel ricostruire le situazioni in modo da renderle comprensibili al pubblico e non già il frutto di ragionamenti difficili ed esoterici: sono queste le voci del catalogo di buone virtù del giurista e dello storico. Il problema è che pretendiamo plausibilità, contestualizzazione, solido buon senso, capacità di giudizio e saggezza, proprio perché affidiamo al giudice e allo storico un compito impossibile. Devono decidere quale spazio esistesse per il soggetto di scegliere fra alternative diverse, che è la condizione per attribuire responsabilità. In qualche modo devono decidere quale versione dei fatti fra quelle offerte dai contendenti sia più vicina alla verità [...] Sia la giustizia che la storia presuppongono che alla fine del loro lavoro possa emergere una sola ed equilibrata versione del passato con una dose di verità maggiore di quella presente in ogni versione dei contendenti”<sup>8</sup>.

A volte, negli studi sulle stragi di civili in Italia commesse dai tedeschi, che hanno avuto

---

6 E-mail di Antoon De Baets a chi scrive del 22 giugno 2012. Dell’autore si veda *Responsible History*, New York-Oxford, Berghahn Books, 2009.

7 Tzvetan Todorov, *Le morali della storia*, Torino, Einaudi, 1995 [1991], p. 17.

8 Charles Maier, Fare giustizia, fare storia: epurazioni politiche e narrative nazionali dopo il 1945 e il 1989, in Leonardo Paggi, a cura di, *La memoria del nazismo nell’Europa di oggi*, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1997, pp. 245-246.

uno sviluppo notevole negli ultimi 20 anni circa, allo storico è stata affidata la responsabilità di un giudizio su episodi che hanno spesso visto le comunità che ne sono state investite riflettere e segmentarsi sull'attribuzione delle responsabilità. Se gli esecutori materiali dei massacri sono rimasti nell'ombra, le memorie si sono divise sul ruolo giocato dai partigiani, accusati da parte di una parte dei sopravvissuti, o dei parenti delle vittime, di avere provocato con azioni inutili la rappresaglia tedesca, e di avere lasciato indifese le comunità davanti ad essa<sup>9</sup>. Mi occupo di stragi dal 1993 quando, in previsione del cinquantesimo anniversario del massacro di Guardistallo, un paese in provincia di Pisa, fui incaricato dalle autorità locali e da un comitato di cittadini, dove erano rappresentate le varie "anime" del paese, di porre la parola fine all'assillo che divideva la comunità, indicando una volta per tutte a chi attribuire la "colpa" di cinquanta civili uccisi a seguito di uno scontro fra le truppe tedesche in ritirata e la banda partigiana del posto. Dovevo indicare, dopo un'inchiesta approfondita, chi aveva sparato per primo, ricostruire onestamente come "veramente erano andate le cose", senza preoccuparmi di quale delle due parti sarebbe risultata la "vincitrice" nel conflitto di memoria che le opponeva e aveva diviso il paese.

Insomma, una comunità ricorreva alla "professionalità" dello storico come "esperto di verità". I cittadini di Guardistallo mostravano di credere veramente che "soltanto lo storico, con la sua rigorosa passione per i fatti, per le prove e le testimonianze, che sono determinanti nel suo fare, può realmente montare la guardia contro gli agenti di oblio, contro coloro che fanno a brandelli i documenti, contro gli assassini della memoria e i revisori delle enciclopedie, contro i cospiratori del silenzio"<sup>10</sup>. La ricerca durò tre anni, rappresentando, per chi l'ha vissuta nei panni di quell'esperto, non solo una significativa messa alla prova di quei principi di responsabilità sui quali, da qualche tempo, gli storici stanno nuovamente sviluppando la discussione - non a caso a partire da quella *Historikerstreit* che ha diviso qualche anno fa gli storici tedeschi sull'interpretazione di Auschwitz<sup>11</sup> - ma anche una straordinaria sfida di ricerca della "verità".

---

9 Si vedano, ad esempio, Giovanni Contini, *La memoria divisa*, Milano, Rizzoli, 1997, Paolo Pezzino, *Anatomia di un massacro*, Bologna il Mulino, 1997 (seconda edizione con nuova *Postfazione* 2007), Luca Baldissara e Paolo Pezzino, *Il massacro* cit.

10 Yosef Hayim Yerushalmi, *Riflessioni sull'oblio*, cit., p. 23.

11 Una sintesi dei principali interventi in *Germania: un passato che non passa*, a cura di Gian Enrico Rusconi, Torino, Einaudi, 1987. Sulla responsabilità dello storico ricordo il convegno dal

In quella occasione, si trattava non solo di scrivere storia, ma anche, proprio in quanto venivo chiamato a “narrare” gli eventi secondo una trama non solo verosimile, ma che si pretendeva da me dovesse essere assolutamente veritiera, di rendere giustizia, innanzitutto alle vittime, ascoltando e dando dignità di narrazione pubblica alle loro storie e ragioni, ma anche ai partigiani, costretti in tutti quegli anni a difendersi da accuse infamanti. Insomma in questo caso rendere giustizia voleva dire non solo, come sostiene Yerushalmi, opporsi all’oblio, ma anche attribuire responsabilità, se non altro sul piano etico: ancora Charles Maier ha posto in evidenza che entrambi, storico e giudice, si basano sia sulla indagine relativa ai fatti oggetto del procedimento (o della ricerca), sia sulla narrazione, e questo proprio in tema di attribuzione di responsabilità: “The historian has to provide a narrative that ‘explains’ or ‘accounts for’, which means probing intentionality and worldviews. The historian rarely assumes a wholly determined framework, even if he or she wants to illuminate the constraints on actors. Thus, the historian presupposes choice and has to account for choice. He or she does not have to find an appropriate penalty for evil choices [*questa è, mi sembra, la più significativa differenza con il giudice, ndr*], but the weighing process is still akin to that of the judge”. D’altra parte, continua Maier, “narrative and categorization are crucial to lawyering”, e anche se è evidente che vi sono narrazioni plausibili alternative, si presuppone che una sola sia quella che maggiormente si avvicina alla “right story. Even if alternative stories are possible, one of them must prevail in order to prescribe corrective remedies, whether it is a money payment, a restraining order, or an assigned punishment. The historian, like the judge, has the duty of constructing a jurisprudential narrative [...] the narrative [...] relies primarily on contextualization to establish what constituted culpable or nonculpable or even praise-worthy action”<sup>12</sup>

---

titolo “Le responsabilità dello storico contemporaneo oggi”, organizzato dal Dipartimento di storia e civiltà dell’Istituto universitario europeo, dalla SISSCO - Società italiana per lo studio della storia contemporanea, e dalla rivista “Passato e Presente” (S. Domenico di Fiesole, 11-12 aprile 1996). Sul tema si possono vedere anche Jean Stengers, *L’historien face à ses responsabilités*, in “Cahiers de l’école des Sciences philosophiques et religieuses”, 15, 1994, pp. 19-50, ed il più recente Harriet Jones, Kjell Östberg and Nico Randeraad, *Contemporary history on trial* cit.

12 Charles Maier, *Overcoming the past? Narrative and Negotiation, Remembering, and Reparation: Issues at the Interface of History and the Law*, in John Torpey, a cura di, *Politics and the Past* cit., pp. 299-300.

Quando nel 1997 ho pubblicato i risultati della ricerca su Guardistallo, ho dato loro la forma di una vera e propria indagine processuale, divisa in istruttoria, giudizio e sentenza. La motivazione era esposta nel libro: nonostante fossi consapevole della differenza fra lavoro del giudice e quello dello storico, avevo ritenuto di dover rispondere alla richiesta di verità – e di giustizia – che proveniva dagli abitanti di Guardistallo non sottraendomi, cito dall'*Introduzione* al volume, “magari con un giustificato, ma in questo caso troppo comodo, richiamo al ‘contesto’ di quegli anni, alla domanda di coloro che vogliono sapere ‘di chi è la colpa’”. Aggiungevo subito dopo che “la ‘colpa’ è sempre, *in prima istanza*, di chi perpetra il massacro”<sup>13</sup>, e l’analisi successiva era rivolta a spostare il centro dell’attenzione dalla domanda “chi ha sparato per primo?”, sulla quale si era incentrata la diatriba che divideva la popolazione del paese - una domanda che tanto ricorda l’inutile questione di chi in un conflitto abbia sparato il primo colpo, tanto cara agli storici sbeffeggiati da Marc Bloch nel suo *Apologia della storia* – al contesto generale in cui si inseriva la strage, quello della guerra, e di quel tipo di guerra condotta in Italia dalle truppe tedesche. Ma tanto forte era stato l’impatto emotivo dell’incontro con i cittadini di Guardistallo (con tutti loro: sia gli accusatori dei partigiani, sia i partigiani stessi, o almeno alcuni di loro, segnati profondamente dalla tragedia vissuta quel 29 giugno 1944) che non ho resistito alla tentazione di “prevedere l’eventualità di un rinvio a giudizio oppure di un’assoluzione rispetto ai capi d’accusa che venivano avanzati dai miei committenti verso alcuni dei protagonisti di quell’episodio”<sup>14</sup>.

Inoltre, dato che la mia ricerca era stata in grado di individuare i tedeschi autori del massacro, in teoria ancora perseguibili sul piano penale, essa avrebbe potuto configurare l’operazione di “rendere giustizia” in senso propriamente giudiziario. Ruti G. Teitel ha correttamente sottolineato come “‘truth’ is not an autonomous response [...] Truth is seen by some as a precursor phase that leads to other legal processes, such as prosecution”, or “sanctions

---

13 Anatomia di un massacro, cit., p. 20.

14 *Ivi*, p. 21.

against perpetrators, reparations for victims, and institutional changes”<sup>15</sup>.

Ma veniamo all’obiezione più radicale, quella che sostiene l’incompatibilità fra il lavoro dello storico e quello del giudice. Mandler nel brano sopra citato, sottolinea appunto la differenza di metodo, e la prevalenza, nel lavoro dello storico, dell’interpretazione sul minuzioso accertamento dei fatti. E tuttavia mi sento di dire che l’interesse dello storico per l’interpretazione niente toglie alla sua specifica competenza nell’accertamento della verità: il richiamo allo svolgimento dei fatti, che sta alla base dei quesiti che un inquirente pone allo storico, sottopone i suoi strumenti ad una tensione insolita e proficua, sfida la sua capacità di ricostruire (con la consapevolezza dei propri limiti: è lo stato delle fonti che condiziona la completezza della ricostruzione) “come veramente siano andate le cose”, cioè la verità fattuale, la dimensione *événementielle* della storia, per niente trascurabile, del resto, se lo stesso Marc Bloch, certo non sospettabile di attrazione verso di essa, non si peritava di affermare: “Scrivere di storia e insegnarla: è questo, da circa trentaquattro anni, il mio mestiere. Mi ha portato a consultare molti documenti di epoche diverse per distinguere, come meglio potevo, il vero dal falso”<sup>16</sup>. Egli vedeva nell’invito di Ranke (lo storico si propone di descrivere le cose “come sono avvenute”), e già prima di Erodoto (“raccontare ciò che fu”), un’esortazione a “eclissarsi di fronte ai fatti”, un “consiglio di probità” e di “onesta sottomissione alla verità”, doti che dovrebbero accomunare giudice e storico. E’ solo da quel momento che le loro strade si divaricano: “quando uno studioso ha osservato e spiegato, ha concluso il suo compito. Al giudice tocca ancora di dare la sua sentenza”<sup>17</sup>. Ritornando su questa distinzione, Claudio Pavone ha tuttavia opportunamente

---

15 Ruti G. Teitel, *Transitional Justice*, New York, Oxford University Press, 2000, p. 88.

16 Marc Bloch, *La strana disfatta. Testimonianza del 1940*, Torino, Einaudi, 1995 [1990], p. 5.

17 *Idem*, *Apologia* cit., pp. 123-124.



precisato che “non deve peraltro trasformarsi in un alibi né per l’uno né per l’altro: per entrambi vige infatti l’imperativo etico della ricerca della verità, ciascuno con i mezzi e con gli obiettivi che gli sono propri”<sup>18</sup>.

Certo, col richiamo al contesto, lo storico mira correttamente a complicare i quadri di riferimento, rifugge dalle spiegazioni monolineari, da catene di causalità troppo ristrette, ma è indubbio che il richiamo allo svolgimento dei fatti, agli elementi di base degli eventi storici (chi, dove, quando, come) esalta la “professionalità” dello storico come “esperto di verità”, una verità intesa certo non in senso assoluto e positivista, ma solo come ricostruzione ed affermazione di un ordine di concatenazione degli eventi plausibile, o meglio, più plausibile di altri ordini, una tensione che sta alla base della deontologia dello storico. Del resto Yerushalmi ha rilevato che “con la sua rigorosa passione per i fatti, per le prove e le testimonianze” lo storico distingue, disseziona, analizza, instilla dubbi: il suo “Dio dimora certamente nei dettagli”<sup>19</sup>.

È un richiamo che vale contro le evidenti falsificazioni, le false revisioni, la sciatteria filologica di chi privilegia sempre la dimensione polemico-politica della ricostruzione storica. Senza voler mortificare la creatività interpretativa, lo storico deve continuamente stare ai “fatti”, cioè allo studio delle fonti, alla ricerca degli indizi, a sceverare quanto gli è consentito di affermare e quanto risulta invece interpretazione: una fondamentale lezione contro ogni manipolazione dell’operazione storiografica.

Seconda parte.

Fonti giudiziarie, come qualsiasi tipo di fonte, evidenzia lo sguardo del compilatore, e le sue finalità. Ma ciò non vuol dire che siano inutilizzabili.

---

18 Claudio Pavone, Note sulla Resistenza armata, le rappresaglie naziste e alcune attuali confusioni, in Aa. Vv., Priebe e il massacro delle Ardeatine, Roma, l’Unità/IRSIFAR, 1996, pp. 39-40.

19 Yosef Hayim Yerushalmi, *Riflessioni sull’oblio* cit., pp. 21-23.

Esempi di fonti giudiziarie utilizzate recentemente nella storia contemporanea italiana:

a) criminalità organizzata. Grandi ricostruzioni giudiziarie. Pericolo: la “vera storia d’Italia”.

Rinnovamento degli studi storici negli ultimi decenni: utilizzazione a tappeto delle fonti giudiziarie. Esempio dell’Ottocento, del carattere più o meno corporato o sciolto della mafia, delle formule del giuramento.

b) Stragi nazifasciste. Corpo di fonti imponenti.

Partire dalle fonti alleate. Più che alla ricostruzione dei fatti (pure possibile quando le testimonianze sono molte (Ma non, ad esempio, per S. Anna e Monte Sole) le categorie mentali dei tedeschi e il sistema di ordini.

Importanza di poter disporre di un corpus di testimonianze ampio e magari spalmato nel tempo

Critica alle sentenze (esempio: Fosse Ardeatine e Marzabotto).

c) Corti d’Assiste straordinarie

particolarmente complesse: lo schema del collaborazionista è già in qualche misura previsto dalla legge istitutiva.

Giustizia politica

Eppure anche qui grande utilità: intanto proprio sulla giustizia “politica”, che non è così uniforme.

Poi le vicende narrate permettono anche una lettura in controluce.

Caso delle donne.